

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 ottobre 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi	
		Portogallo	Paesi terzi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	—	188,82
10.01 B II	Frumento duro	46,97	250,92 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
10.02	Segala	34,01	160,72 <sup>(3)</sup>
10.03	Orzo	21,59	183,42
10.04	Avena	85,88	126,59
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	168,31 <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup> <sup>(6)</sup>
10.07 A	Grano saraceno	21,59	111,83
10.07 B	Miglio	21,59	117,87 <sup>(7)</sup>
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	21,97	173,94 <sup>(7)</sup> <sup>(8)</sup>
10.07 D I	Triticale	<sup>(7)</sup>	<sup>(7)</sup>
10.07 D II	Altri cereali	21,59	47,08 <sup>(7)</sup>
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	9,91	278,23
11.01 B	Farine di segala	61,50	238,89
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	86,14	402,26
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	9,74	299,53

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

<sup>(7)</sup> All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

<sup>(8)</sup> Il prelievo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/86 del Consiglio è fissato mediante gara in conformità del regolamento (CEE) n. 3140/86 della Commissione.